

27057/21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

RESPONSABILITA'  
CIRCOLAZIONE  
STRADALE

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere -

Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -

Ud. 27/04/2021 -  
CC

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

R.G.N. 36213/2019

Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

Rep. 27057

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 36213-2019 proposto da:

MARIA CONCETTA, comiciata in F

- *ricorrente* -

**contro**

FILIPPO, GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 165/2019 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 23/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

6038  
4

## FATTI DI CAUSA

Filippo I convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Barrafranca, Maria Concetta e Italiana Assicurazioni S.p.a., chiedendo la condanna della sola società assicuratrice (c.d. indennizzo diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni) al risarcimento dei danni materiali subiti dalla autovettura BMW X3 tg. DK 798 YG, di sua proprietà (assicurata per la r.c.a. dalla predetta società assicuratrice), in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 28 gennaio 2010 in Pietraperzia, per responsabilità esclusiva della conducente e proprietaria dell'autovettura Daewoo Matiz, tg. DG 797WK.

Si costituì la che contestò quanto dedotto dall'attore e propose domanda riconvenzionale per ottenere, nei confronti della propria società assicuratrice, Groupama Assicurazioni S.p.a. - che venne autorizzata a chiamare in causa e che si costituì contestando la domanda dell'attore - il risarcimento dei danni (fisici e materiali) a sua volta patiti.

Con sentenza n. 59/14, depositata il 23 luglio 2014, il Giudice di Pace di Barrafranca dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa risarcitoria formulata nei confronti di Italiana Assicurazioni S.p.a. e rigettò la domanda riconvenzionale avanzata dalla ritenendo quest'ultima esclusiva responsabile del sinistro.

Tale sentenza venne impugnata da Maria Concetta che, a fondamento del gravame, dedusse che il Giudice di pace aveva erroneamente rigettato la propria domanda risarcitoria basandosi sulle risultanze - fuorvianti e contraddittorie - della consulenza tecnica d'ufficio ed omettendo di fornire motivazione in ordine all'accertamento dell'esclusiva responsabilità in capo alla stessa. L'appellante chiese, altresì, la riforma dell'impugnata sentenza, la

condanna in solido dei "convenuti" al risarcimento di tutti i danni da ella patiti.

Nel costituirsi in secondo grado, Groupama Assicurazioni S.p.a. eccepì l'inammissibilità dell'impugnazione nonché l'inammissibilità della richiesta risarcitoria formulata nei propri confronti, non sussistendo nella fattispecie i presupposti per l'operatività del c.d. indennizzo diretto; nel merito, dedusse l'infondatezza del gravame, eccependo il concorso di colpa della ( ) per il mancato uso delle cinture di sicurezza e contestando l'entità e la quantificazione dei danni richiesti *ex adverso*.

Anche Italiana Assicurazioni S.p.a. si costituì, eccependo, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata nei propri confronti, comunque insuscettibile di accoglimento, stante l'assolvimento del proprio obbligo risarcitorio per effetto dell'intervenuta transazione con il proprio assicurato.

Filippo rimase contumace in secondo grado.

Per quanto rileva ancora in questa sede, il Tribunale di Enna ritenne l'appello solo parzialmente fondato; in particolare diede rilievo causale prevalente alla violazione - da parte di entrambi i conducenti - della disposizione di cui al primo comma dell'art. 145 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e statuí che la responsabilità del sinistro dovesse essere ascritta a entrambi i conducenti antagonisti, in concorso di colpa fra loro, con una percentuale di responsabilità in capo per l'80% e in capo alla per il 20%, atteso che anche quest'ultima era tenuta a procedere con le dovute cautele e ad una velocità prudenziale che le consentisse di frenare per tempo onde evitare l'impatto.

Quanto alla domanda spiegata dalla nei confronti del proprio assicuratore, ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. n. 206/2005, il Tribunale affermò che la procedura di risarcimento diretto, di cui aveva inteso avvalersi l'originaria convenuta ed attrice in via

riconvenzionale (c.d. indennizzo diretto), operasse unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; riguardasse solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate proprietà dell'assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applicasse solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientrasse tra lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, nel caso di specie, atteso il concorso di colpa ascrivibile alla quest'ultima non aveva diritto ad ottenere alcun risarcimento da parte della propria compagnia assicurativa (Groupama Assicurazioni S.p.a.), con la conseguenza che la sentenza appellata era corretta sul punto, pur dovendosene integrare la motivazione nei sensi appena ricordati.

Il Tribunale di Enna, pertanto, accolse in parte l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barrafranca e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarò Filippo responsabile in misura pari all'80% del sinistro per cui è causa e lo condannò al pagamento, in favore di Maria Concetta della somma di euro 4.652,80, oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e alla spese della c.t.u. medico-legale espletata in quel grado; condannò la alle spese di quel grado di giudizio in favore delle due società assicuratrici appellate.

Avverso la sentenza del Tribunale Maria Concetta ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.

Le parti intime non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unico motivo Maria Concetta denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 149 del Dlgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni) in relazione all'art. 360, I comma 3, avendo il Giudice ritenuto non applicabile il c.d. risarcimento diretto atteso il concorso di colpa dell'odierna ricorrente».

1.2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio che questo Collegio condivide e fa proprio e che è stato così ufficialmente massimato: «In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la procedura di indennizzo diretto, ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, è applicabile anche al caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, salva l'ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante ed a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno» (Cass., ord., 7/02/2017, n. 3146).

Nella motivazione della decisione di legittimità appena ricordata è stato precisato che «La procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno.

Ciò emerge chiaramente dalla lettera dell'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell'art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254), e che prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di «collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve

entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili».

*La conclusione è coerente del resto con la ratio della disposizione di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni private, che ha introdotto la speciale procedura dell'indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest'ultima attraverso una stanza di compensazione. Il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall'esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione".*

2. Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, del tutto condivise dal Collegio, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va in relazione cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Enna, in persona di diverso magistrato.

3. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di



contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Enna, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.

SA

Il Presidente

*Stefano Carraro*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 6 OTT. 2021



Il Funzionario Specializzato  
Cristina Di Stefano

*Cristina Di Stefano*